

Repubblica e Cantone Ticino

Il Consiglio di Stato

statuendo sul ricorso 30 agosto 2002 della signora _____, rappresentata dal padre _____, Losone (rappr. dall'avv. _____), contro la decisione 14 agosto 2002 del Municipio di Losone, con la quale è stata rilasciata al signor Alessandro Lorenzetti, Losone, la licenza edilizia a posteriori per la modifica della parte tecnica dell'antenna radioamatoriale esistente sul tetto della casa di abitazione sita al mappale no. 846;

viste:

- le osservazioni 15 ottobre 2002 del signor Alessandro Lorenzetti, Losone (rappr. dall'avv. _____),
- la risposta 18 ottobre 2002 del Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione e dell'esame d'impatto ambientale e
- la risposta 23 ottobre 2002 del Municipio di Losone;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,

IN FATTO:

1.

In data 24 maggio 2002, il signor Alessandro Lorenzetti, Losone, presentava al Municipio di Losone una notifica di costruzione, intesa all'ottenimento del permesso a posteriori per la modifica della parte tecnica (strutture diagonali e fili in fibra di vetro fissate sulla sommità del traliccio) dell'antenna radioamatoriale esistente sul tetto dell'abitazione posta al mappale no. 846 di Losone, sedime incluso in zona residenziale intensiva R4.

2.

La notifica di costruzione veniva pubblicata dal 7 al 21 giugno 2002, periodo durante il quale i signori _____ e _____, proprietari di fondi confinanti con quello oggetto della modifica edile in discussione, presentavano la loro opposizione.

3.

Il 19 e 28 giugno 2002, la Sezione della protezione dell'aria e dell'acqua del Dipartimento del territorio, rispettivamente la Commissione delle bellezze naturali e del paesaggio, alle quali il Municipio aveva trasmesso gli atti per l'esame di competenza delle autorità cantonali, ritenendo la modifica dell'impianto tecnico in discussione conforme all'Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) per quanto riguarda i Valori limite di immissione e con il Decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio (DLBN) e relativo regolamento di applicazione per quanto riguarda l'inserimento del manufatto dal profilo estetico, formulavano il loro preavviso favorevole.

Tali prese di posizione venivano confermate anche dopo l'esame dell'opposizione presentata.

4.

Con decisione del 14 agosto 2002, il Municipio di Losone respingeva quindi l'opposizione all'intervento in discussione presentata e rilasciava all'istante la richiesta licenza edilizia.

5.

Contro tale decisione insorge davanti allo scrivente Consiglio la ricorrente citata in ingresso, postulandone l'annullamento e chiedendo che gli atti siano ritornati alle autorità comunali per l'avvio della procedura ordinaria della domanda di costruzione.

A sostegno del suo gravame, l'insorgente afferma quanto segue:

- per la modifica dell'impianto tecnico in discussione sarebbe stato necessario l'iter procedurale della domanda di costruzione;
- per la posa dell'impianto tecnico sarebbe necessario un esame di impatto ambientale, onde verificare l'effettivo rispetto dei limiti di immissione posti dalla Legge per la protezione dalle radiazioni;
- il manufatto supererebbe l'altezza massima prevista per i corpi tecnici, in contrasto con l'art. 10 NAPR;
- il manufatto in discussione sarebbe deturpante e violerebbe l'art. 32 NAPR.

6.

Nella sua risposta, il Municipio di Losone si pronuncia implicitamente per la reiezione del gravame e la conseguente conferma della decisione impugnata, ritenuta legittima e conforme ai dettami di legge, conclusione postulata pure dal rilasciatario della licenza edilizia Alessandro Lorenzetti.

Il Dipartimento del territorio, per quanto di sua competenza, rileva come la procedura adottata nel caso concreto sia stata quella della notifica di costruzione, ma che, per quanto riguarda l'installazione dell'antenna radioamatoriale, le autorità cantonali ed in particolare la Sezione della protezione dell'aria e

dell'acqua e la Commissione delle bellezze naturali e del paesaggio, avevano espresso il loro avviso favorevole.

Delle particolari motivazioni da loro addotte si dirà, nella misura necessaria all'evasione del presente gravame, nei considerandi di diritto.

Considerato,

IN DIRITTO:

A.

La competenza decisionale dello scrivente Consiglio e la legittimazione attiva della ricorrente, proprietaria di un fondo vicino e quindi detentrica di un legittimo interesse e già opponente, sono date dagli art. 8 e 21 LE.

Il gravame, tempestivo giusta l'art. 46 LPAm, è quindi ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti acquisiti all'incanto, che consentono una chiara visione della fattispecie e sono sufficienti alla resa del presente giudizio, senza dover procedere ad ulteriore istruttoria (art. 18 LPAm).

Non occorre in particolare procedere ad un sopralluogo, in quanto la situazione del luogo e dell'oggetto della contestazione risulta in modo sufficientemente chiaro dai piani annessi alla domanda di costruzione e dalla documentazione fotografica prodotta, ritenuto altresì che lo scrivente Consiglio, tramite il proprio Servizio dei ricorsi, ha già avuto modo di visionare lo stato dei luoghi in occasione della procedura ricorsuale che ha portato alla presentazione della notifica di costruzione a posteriori.

B.

Procedura da seguire

Il 27 ottobre 1998, esaurito l'iter procedurale ordinario della domanda di costruzione ed ottenuto l'avviso favorevole delle autorità cantonali (cfr. avviso cantonale del 16 ottobre 1998) il Municipio di Losone ha approvato il progetto per la posa di un'antenna per un impianto di radioamatore sul tetto dell'abitazione esistente al mappale no. 846. La domanda di costruzione presentata il 9 settembre 1998 approvata prevedeva la posa di un traliccio di acciaio a sezione triangolare (tre lati di 30 cm) alto m 11,00 misurati dal filo esterno del tetto. La parte superiore del traliccio avrebbe quindi sostenuto un tubolare di acciaio del diametro di 50 mm posato orizzontalmente per una larghezza di m 7,31, completato da alcuni cavi ai suoi lati esterni (cfr. relazione tecnica).

Tale decisione non è stata contestata ed è pertanto cresciuta regolarmente in giudicato. Il permesso edilizio è quindi stato utilizzato.

Nel corso del mese di agosto 2001, il signor Alessandro Lorenzetti ha proceduto alla modifica della parte tecnica (strutture diagonali + fili in fibra di vetro) dell'antenna in discussione, modifica che ha portato alla presentazione della notifica di costruzione a posteriori oggetto della presente vertenza.

In effetti, come questo Consiglio ha già avuto modo di osservare nel giudizio inerente alla sospensione di tali interventi non autorizzati impartita dal Municipio (cfr. Sentenza del 16 ottobre 2001, no. 4926 in re Lorenzetti), che le modifiche in discussione, in quanto se del caso suscettibili di modificare, in particolare, le emissioni prodotte dall'impianto esistente ed il suo aspetto esteriore (anche la sola questione circa il mantenimento o meno della potenza dell'impianto esistente doveva essere verificata dalle autorità competenti in materia), era senz'altro necessaria la presentazione perlomeno di una variante nella forma della notifica di costruzione (cfr. art. 16 cpv. 2 LE), che seguisse il normale iter procedurale previsto agli art.i 11-13 LE, in particolare:

- con la pubblicazione del progetto, non potendo assolutamente essere a priori escluso il coinvolgimento degli interessi dei vicini (art. 12 cpv. 3 a contrario LE) e
- con la trasmissione degli atti al Dipartimento del territorio, competente per decidere se le modifiche in discussione potessero influire sull'applicazione dell'Ordinanza federale sulla protezione da radiazioni non ionizzanti (ORNI) entrata in vigore il 1° febbraio 2000 in applicazione della LPAmb, il cui scopo è principalmente quello di proteggere l'uomo dagli effetti dannosi e molesti (art. 1 LPAmb), di cui fanno parte anche le radiazioni (art. 7 e 11 LPAmb).

In tale ambito si rileva che i progetti edilizi subiscono spesse volte delle modifiche tra quanto progettato e quanto realizzato o da realizzarsi. Le differenze tra il progetto originario ed il secondo progetto provocano pertanto la necessità di un'ulteriore verifica per quegli elementi che divergono da quanto in precedenza previsto. È proprio a causa di tali differenze che entra in gioco la variante, vale a dire il progetto ripensato, che modifica in parte i piani originariamente approvati. La variante rappresenta pertanto un'evoluzione del progetto, costituita dalle differenze che si riscontrerebbero confrontando i progetti originariamente approvati con quanto effettivamente realizzato. La modifica del progetto comporta automaticamente la possibilità di rivalutare unicamente quella parte di progetto, che non corrisponde più a quanto in precedenza approvato (cfr. M. LUCCHINI, Compendio giuridico per l'edilizia, pag. 99 e segg.).

Secondo l'art. 16 cpv. 2 LE, se nell'ambito di varianti *"i progetti rimangono immutati nelle loro caratteristiche essenziali, è applicabile la procedura della semplice notifica; differenze che non superano un grado di tolleranza ragionevolmente ammissibile non soggiacciono a nessuna formalità"*.

Sono ad esempio differenze irrilevanti la modificazione dell'ubicazione e dell'altezza dei fabbricati senza pregiudizio per l'interesse pubblico o quello dei vicini, una diversa ripartizione dei vani interni di un edificio, una diversa disposizione delle aperture, la riduzione del volume della costruzione, la

soppressione o l'aggiunta di determinati manufatti, la rinuncia a determinate utilizzazioni e, in genere, le modifiche del progetto originario che non comportano un mutamento della destinazione, non turbano l'aspetto esteriore del fabbricato, non influiscono sulle immissioni e non determinano l'applicazione di nuove norme edilizie.

Il Tribunale federale ravvisa una violazione del diritto di essere udito solo nella mancata pubblicazione di un progetto di costruzione o di una sua importante modificazione.

Le modifiche introdotte nel corso della procedura di approvazione o di ricorso soggiacciono alle medesime regole.

Una nuova pubblicazione del progetto modificato nel corso della procedura di approvazione è in particolare necessaria solo se la modifica è importante e se sono pregiudicati interessi pubblici o quelli particolari dei vicini protetti dal diritto pubblico. Per modifiche importanti occorre intendere quelle che toccano l'insieme del progetto e non quelle che, nonostante una certa importanza, rispettano il progetto nel suo insieme.

Se il progetto viene modificato nel senso delle domande dell'opponente, una nuova pubblicazione non è necessaria se non sono coinvolti interessi di altre persone (SCOLARI, Commentario 1996, ni. 900 e 901).

Nel caso che ci occupa quindi, lo scrivente Consiglio ritiene che la procedura adottata dall'Esecutivo comunale sia corretta. Le modifiche al progetto approvato apportate non sono in effetti di un'importanza tale da giustificare una nuova procedura autorizzativa nella forma della domanda di costruzione e la notifica di costruzione è comunque stata pubblicata, salvaguardando con ciò il diritto di essere sentiti dei vicini interessati, ed è stata trasmessa alle autorità cantonali che detenevano una competenza in materia, segnatamente la Sezione della protezione dell'aria e dell'acqua del Dipartimento del territorio e la Commissione delle bellezze naturali e del paesaggio (cfr. art. 6 cpv. 2 ed allegato 1 RALE), che hanno espresso il loro avviso favorevole.

La censura sollevata dalla ricorrente relativa all'iter procedurale adottato non merita pertanto di essere ascoltata.

C.

Conformità con la funzione della zona di utilizzazione; altezza

Il fondo dove sorge l'antenna oggetto delle contestate modifiche, è posto in zona residenziale intensiva R4, destinata alla costruzione di edifici a carattere residenziale e commerciale e dove sono ammesse unicamente aziende artigianali non moleste secondo l'art. 35 NAPR in vigore, rispettivamente attività di servizio e artigianali compatibili con la destinazione preponderante di zona secondo l'art. 37 NAPR di Losone in itinere già approvate dal Consiglio comunale e pubblicate. L'altezza massima degli edifici è di m 13,50 alla gronda e m 16,50 al colmo (art. 35 NAPR in vigore), rispettivamente m 13,50 secondo l'art. 37 NAPR in itinere.

Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, l'autorizzazione a costruire edifici o impianti può essere rilasciata soltanto se l'opera è conforme alla funzione assegnata alla zona d'utilizzazione in cui sono previsti (cfr. anche art. 67 LALPT).

Tale norma sancisce il principio della conformità di zona. In conformità a questo principio possono essere autorizzati soltanto interventi edilizi la cui destinazione s'integra convenientemente nelle finalità della zona interessata.

Ai fini del rilascio del permesso occorre quindi che gli edifici e gli impianti previsti servano l'utilizzazione assegnata alla zona. Non basta che non la contraddicano, ossia che non ostacolino un'utilizzazione della zona conforme alle finalità perseguite dall'ordinamento pianificatorio. Per essere autorizzate le nuove costruzioni devono risultare adeguatamente connesse alla funzione attribuita alla zona in cui si collocano (art. 67 LALPT; SCOLARI, Commentario 1996, ni. 471 e segg.).

Le zone residenziali sono essenzialmente riservate agli insediamenti abitativi ed alle attività complementari a questa funzione, ivi comprese quelle esercitate nel

cosiddetto tempo libero. Da queste zone sono di norma bandite le attività moleste, ovvero gli insediamenti suscettibili di produrre immissioni incompatibili con le esigenze dell'abitare, in particolare quelli che ingenerano ripercussioni che potrebbero pregiudicare il conseguimento delle finalità pianificatorie tipiche delle zone residenziali. La vocazione specifica delle zone residenziali non esclude affatto la possibilità di insediarvi antenne per la radiocomunicazione. Basta che questo genere di attività risulti connesso alla funzione abitativa e si ponga in posizione subalterna rispetto alla destinazione svolta a titolo accessorio, senza alcuna finalità commerciale, durante il cosiddetto tempo libero. Posto che l'attività di radioamatore viene notoriamente esercitata per puro diletto a titolo di privata sperimentazione e non provoca immissioni pregiudizievoli per il vicinato (cfr. quanto sarà qui di seguito esposto in merito alle immissioni dell'impianto), non v'è dubbio che una simile occupazione sia conciliabile con la destinazione abitativa delle zone residenziali. Di certo non si può pretendere che i radioamatori abbiano a coltivare la loro passione delle zone artigianali o industriali riservate per definizione all'insediamento di attività produttive di beni relativamente moleste (STA 52.1999.00023 del 17 febbraio 2000 in re W.).

L'antenna in discussione e quindi anche la modifica della sua parte tecnica sono pertanto conformi alla funzione, tra l'altro mista, data dal PR di Losone alla zona di utilizzazione, nonché all'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT.

Per quanto riguarda l'altezza del manufatto, si rileva che il limite di altezza delle costruzioni è un parametro edilizio di primaria importanza. Esso definisce in particolare gli ingombri delle costruzioni, in modo da assicurare, in concorso con le norme sulle distanze, la salubrità degli insediamenti, dal profilo dell'illuminazione e dell'aerazione naturale. Indirettamente esso definisce inoltre la morfologia degli insediamenti, contenendone l'impatto sul quadro del paesaggio.

Secondo l'art. 40 LE, l'altezza di un edificio si misura a partire dal terreno sistemato al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto. Riservato il caso in cui l'ordinamento edilizio concretamente applicabile stabilisca anche un'altezza massima dei colmi, dalla definizione di questo criterio

di misurazione si evince che, per principio, gli spioventi dei tetti a falde non vengono presi in considerazione ai fini della determinazione delle altezze.

Salvo diversa disposizione, sfuggono inoltre al computo dell'altezza i corpi tecnici, ovvero quegli elementi costruttivi di ridotte dimensioni, quali torrini degli ascensori, comignoli ed antenne, che sporgono oltre il tetto e servono alla funzionalità degli edifici (STA 2 marzo 2001 in re. F. P.), ritenuto che gli stessi dovranno tuttavia rispettare gli eventuali limiti imposti dalle NAPR per i corpi tecnici (STA 2 marzo 2001 in re. OC).

Il fatto che l'art. 40 LE si riferisca agli edifici, non significa che le altre costruzioni non soggiacciono a limiti d'altezza e che il criterio di misurazione sancito da questa norma non sia applicabile per analogia ad altre opere di sovrastruttura. Determinante ai fini dell'applicazione dei limiti d'altezza ad altre costruzioni, rimane comunque **la presenza di un ingombro effettivo, suscettibile di ingenerare sui fondi circostanti e sul quadro del paesaggio ripercussioni analoghe a quelle prodotte da un edificio**. In quest'ordine di idee la giurisprudenza ha ritenuto che le prescrizioni sull'altezza non si applicano a pali della luce ed antenne (STA 2 marzo 2001 in re. F. P.).

L'art. 10 NAPR in vigore prescrive che vanno considerati corpi tecnici quei corpi sporgenti oltre la copertura degli edifici che servono al funzionamento di un impianto al servizio dell'edificio stesso. Ad esempio sono considerati tali vani per le scale di accesso al tetto, torrini per ascensori, comignoli, collettori solari, uscite di sicurezza ed altri corpi sporgenti. Le loro dimensioni devono essere contenute entro i limiti indispensabili per la loro funzionalità.

L'art. 12 NAPR in itinere sancisce che l'ingombro di pannelli solari, antenne televisive, paraboliche, antenne per radioamatori ecc... deve integrarsi nel limite del possibile nel volume dell'edificio.

Dagli atti emerge che l'autorità comunale ha ritenuto l'impianto in disamina conforme all'art. 10 NAPR, e che la stessa autorità ha ritenuto inapplicabili alla fattispecie le prescrizioni sulle altezze. Tale conclusione non può essere censurata dallo scrivente Consiglio, ritenuto che l'art. 10 NAPR in vigore non

contiene una lista esaustiva dei corpi tecnici, che l'antenna in questione, parte tecnica compresa, è da considerare un corpo tecnico e che le NAPR in vigore limitano le dimensioni dei corpi tecnici a quelle indispensabili per la loro funzionalità, funzionalità che nel caso concreto ha per l'appunto determinato l'altezza dell'antenna, ed in particolare la posizione del suo impianto tecnico (ed è questo, lo si ricorda, il manufatto che è oggetto della presente controversia).

Per quanto riguarda il diritto in itinere, si rileva che, trattandosi di un'opera già realizzata, senza che il signor Lorenzetti abbia con ciò inteso sottrarsi all'applicazione del nuovo diritto (non ancora entrato in vigore) il giudizio in merito all'opera in discussione deve essere effettuato in applicazione della legislazione in vigore al momento della posa dell'impianto, di modo che l'art. 12 NAPR in fieri non è applicabile. Si tratta inoltre comunque ancora, come già esposto, della posa dell'impianto tecnico dell'antenna e non dell'antenna stessa, che è già stata autorizzata e realizzata nel 1998.

D.

Protezione dalle radiazioni; ORNI

Giusta l'art. 1 LPAmb, scopo della LPAmb è quello di proteggere l'uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi dagli effetti dannosi e molesti e di conservare la fertilità del suolo. A scopo di prevenzione, gli effetti che potrebbero divenire dannosi o molesti devono esse limitati tempestivamente.

Quali effetti s'intendono in particolare gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni, che sono limitati da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni), cfr. art. 7 e 11 LPAmb.

Secondo l'art. 9 LPAmb, prima di decidere della pianificazione, costruzione o trasformazione di impianti che possono gravare notevolmente l'ambiente, l'autorità ne esamina il più presto possibile la compatibilità con le esigenze ecologiche; il Consiglio federale designa questi impianti. L'esame dell'impatto sull'ambiente è

svoltó secondo un rapporto contenente le indicazioni necessarie all'esame del progetto secondo le disposizioni sulla protezione dell'ambiente.

A tal proposito si rileva quindi in primo luogo che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la posa di un impianto tecnico su un'antenna per radioamatori (e già la posa stessa di un'antenna) non è un intervento soggetto all'esame dell'impatto sull'ambiente ai sensi dell'art. 9 LPAmb. I progetti per gli impianti che necessitano di tale esame sono infatti elencati esaustivamente nell'apposita Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente, che prevede tale esame solo per gli impianti di radiocomunicazione fissi (soltanto gli impianti di trasmissione) con una potenza irradiata pari o superiore a 500 KW (non esistono impianti di tale potenza in Ticino) e non è pertanto applicabile ad un'antenna per radioamatore con una potenza di 1000 W.

Per quanto riguarda la protezione contro l'elettrosmog, si rileva quanto segue.

L'Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti, in vigore dal 1 febbraio 2000 (ORNI) ha quale principale scopo quello di proteggere l'uomo da tutti i tipi di radiazioni non ionizzanti (RNI), nella gamma da 0 Hz a 300 GHz (art. 2 cpv. 2 ORNI).

Nel solco del principio della prevenzione sancito dalla LPAmb, essa impone una limitazione preventiva delle emissioni (art. 4 e allegato 1 ORNI) e stabilisce dei valori limite d'immissione che variano in base alla frequenza delle radiazioni (art. 13 e allegato 2 ORNI). Questi ultimi corrispondono in sostanza a quelli pubblicati nell'aprile 1998 dalla Commissione internazionale per la protezione contro le radiazioni non ionizzanti (ICNIRP).

L'ORNI prevede quindi un valore limite d'immissione (VLI) che deve essere rispettato in ogni luogo dove possono soggiornare delle persone (anche per breve tempo) e un valore limite dell'impianto (VLImp), che deve essere rispettato dal singolo impianto nei luoghi ad utilizzo sensibile, vale a dire i locali dove le persone soggiornano regolarmente oppure nei parchi giochi, pubblici o privati (art. 3 cpv. 3 ORNI) o nelle zone edificabili anche se non ancora edificati, dove possono

sorgere luoghi sensibili. A cautela della popolazione, il VLImp è un valore preventivo ed è circa 10 volte inferiore al VLI.

Gli impianti di radioamatori devono rispettare solo i VLI in quanto non trasmettono (solo la trasmissione emette emissioni) per più di 800 ore l'anno (ORNI, allegato 1, no. 71).

Dalla documentazione tecnica allegata alla notifica di costruzione 23 maggio 2002, verificata dalla competente Sezione della protezione dell'aria e dell'acqua del Dipartimento del territorio (cui spetta il compito in particolare di verificare la conformità degli impianti con le norme sulla prevenzione dalle radiazioni non ionizzanti, cfr. art. 12 cpv. 1 ORNI), emerge che l'antenna in questione trasmette su una frequenza che varia da 14 a 29 MHz circa (compresa quindi tra 10 e 400 MHz) con un'intensità del campo elettrico, misurata nel punto più vicino all'antenna (i valori sarebbero cioè ancora inferiori se si misurasse tale intensità in corrispondenza degli stabili vicini), di 17,1-18,3 V/m (l'allegato 2 ORNI prevede un massimo di 28 V/m). In tale ambito si osserva pure che i radioamatori, anche se hanno antenne per trasmettere su differenti frequenze, possono utilizzare una sola antenna alla volta. In questo senso, le relative frequenze non devono essere sommate.

L'impianto in discussione è pertanto conforme ai limiti imposti dalla legislazione attualmente in vigore (cfr. allegato 2 ORNI) ed è quindi giustamente stato approvato.

E.

Inserimento estetico del manufatto

Secondo l'art. 3 cpv. 1 lett. b LPT, il paesaggio deve essere rispettato. In particolare occorre integrare nel paesaggio gli insediamenti, gli edifici e gli impianti.

Com'è noto le norme intese alla tutela del paesaggio si traducono, giuridicamente, in un unico concetto: quello del divieto di deturpazione.

Secondo una costante e ricevuta giurisprudenza del Tribunale federale ai fini della realizzazione della deturpazione occorre un notevole effetto sfavorevole sul quadro del paesaggio. Non basta che la costruzione progettata non lo abbellisca o lo danneggi leggermente. Deve verificarsi un contrasto con quanto esiste, che sia notevolmente molesto.

Il criterio di giudizio non è però dato dal modo di pensare e di sentire di quelle singole persone di particolare sensibilità estetica e speciale indirizzo artistico, ma dev'essere trovato nell'opinione di una collettività assai vasta ed esprime un giudizio generale.

Nell'interpretazione di questo concetto l'autorità competente non deve affidarsi alla sua sensibilità soggettiva, ma deve essere in grado di basarsi su criteri oggettivi, di principio, dimostrando che la loro applicazione ad una determinata fattispecie deve condurre al divieto o alla limitazione di costruire (SCOLARI, Commentario 1996, no. 208).

Le prescrizioni sul divieto di deturpazione non sono da confondere con quelle che esigono che le nuove costruzioni s'inseriscano in modo armonioso nel paesaggio. Le prescrizioni che vietano la deturpazione si limitano ad impedire che il paesaggio sia imbruttito, mentre quelle che esigono l'armonizzazione con quanto esiste mirano ad ottenere un effetto favorevole, un abbellimento. Le une sono di carattere negativo, le altre di carattere positivo.

La situazione dei luoghi costituisce ovviamente un importante fattore di giudizio. Un paesaggio di particolare bellezza o di altre particolari caratteristiche può, secondo le circostanze, essere deturpato da una costruzione che non sarebbe necessariamente deturpante in altro luogo.

Il fatto che il paesaggio originario sia già leso non ne esclude la tutelabilità, specie se la lesione è secondaria e l'autorità ha l'intenzione di difendere in avvenire quanto rimane ancora da difendere.

In tutta questa materia l'apprezzamento dell'autorità e il principio della proporzionalità hanno un ruolo predominante. Il fatto che una disposizione

conferisca all'autorità un potere molto esteso relativamente agli oggetti da proteggere e alla natura degli interventi per la loro tutela, non significa che si possa intervenire per qualsiasi oggetto e per qualsiasi lesione priva d'importanza. La clausola dell'estetica o sull'inserimento armonioso non può essere invocata per interventi in siti che non hanno alcun valore paesaggistico e per interventi sprovvisti di significato. Soluzioni architettoniche di per sé opinabili, ma non insostenibili, non consentono di negare la licenza edilizia (cfr. SCOLARI, op. cit. ni. 209 e segg.).

La contestata parte tecnica dell'antenna radioamatoriale, è stata posata su di una costruzione posta in zona R4, residenziale intensiva, per la quale l'art. 35 NAPR non ha stabilito caratteristiche estetiche o materiali particolari per le costruzioni contro danneggiamenti d'ordine estetico.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, per tale zona non sono applicabili i criteri pianificatori previsti dall'art. 32 NAPR per la zona del nucleo tradizionale, anche se il sedime su cui sorge l'antenna è situato nelle vicinanze del nucleo di San Giorgio

L'impianto tecnico in oggetto, per poter formare oggetto di una lecita decisione di diniego di autorizzazione, dovrebbe dunque determinare, per la natura delle sue componenti costruttive e/o per il linguaggio estetico visibilmente espresso dal suo aspetto esteriore, una lesione del quadro del paesaggio in cui s'inserisce. Risultato quest'ultimo che, in pratica, si può verificare solamente se la menomazione, l'impoverimento e l'alterazione cagionati dalla conosciuta costruzione ai valori paesistici espressi dallo stato dei luoghi, risultassero evidenti.

Nel caso che ci occupa, il Municipio ha rilasciato la licenza edilizia, e la competente Commissione delle bellezze naturali e del paesaggio ha espresso il suo avviso favorevole, non considerando la struttura in discussione quale elemento deturpante.

In effetti, anche se potrebbe essere considerato un elemento estraneo già per la sua natura estremamente tecnologica e il suo ingombro in altezza per rapporto a quello dell'abitazione da cui sporge, non si può ancora considerare quale arbitraria la decisione con cui tale struttura è stata autorizzata, ritenuto che si tratta pur sempre di una semplice componente tecnica (come a più riprese esposto non può invece più essere contestata l'antenna in quanto tale) costituita da un filo di bronzo fosforoso del diametro di 1 mm sostenuto canne in fibra di vetro assicurate contro il vento con una corda di kevlar del diametro di 2 mm, e quindi di una struttura estremamente leggera sia dal profilo costruttivo, sia da quello dell'impatto sul paesaggio.

L'antenna in discussione, che non risulta alterare in modo inammissibile il paesaggio in cui s'inserisce, non può pertanto essere considerata deturpante, di modo che anche l'obiezione sollevata dalla ricorrente in tale ambito deve essere respinta.

F.

Visto l'esito del gravame ed in considerazione del grado di soccombenza della ricorrente, le spese e la tassa di giudizio debbono essere poste a suo carico, conformemente all'art. 28 LPAm.

La ricorrente dovrà inoltre rifondere al resistente Lorenzetti, assistito da un rappresentante legale, un'indennità a titolo di ripetibili (art. 31 LPAm).

Non si giustifica invece la corrisponsione di ripetibili al Comune di Losone (rappresentato dal suo Municipio), il quale non si è avvalso del patrocinio di un legale (art. 31 LPAm).

PER QUESTI MOTIVI:

visti gli art.i 4-13, 16, 21 e 40 LE, il RALE e l'allegato 1 RALE, 3 e 22 LPT, la LALPT, le NAPR di Losone in vigore ed in itinere, la LPAmb, l'ORNI, la LPAmm, la giurisprudenza in materia, ed ogni altra norma in concreto applicabile;

su proposta del Servizio dei ricorsi,

DECIDE:

1. Il ricorso è respinto.

§ Di conseguenza, la decisione 14 agosto 2002 del Municipio di Losone, con la quale è stata rilasciata al signor Alessandro Lorenzetti, Losone, la licenza edilizia a posteriori per la modifica della parte tecnica dell'antenna radioamatoriale esistente sul tetto della casa di abitazione sita al mappale no. 846, è confermata.

2. Le spese e la tassa di giudizio, per complessivi fr. 600.-- (seicento), sono a carico della ricorrente, che rifonderà al resistente Alessandro Lorenzetti, fr. 600.-- (seicento) a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, entro 15 giorni dall'intimazione.

4. Intimazione e comunicazione:

- alla ricorrente, tramite l'avv.


- al signor Alessandro Lorenzetti, tramite l'avv.

- al Municipio di 6616 Losone;
- al Dipartimento del territorio, Servizi generali, Ufficio domande di costruzione ed EIA, Residenza (2);
- all'Ispettorato delle finanze;
- al Servizio proponente (6).

PER IL CONSIGLIO DI STATO

La Presidente:

Il Cancelliere:



P. Pesenti



G. Gianella